



# COMUNE DI CASTEL DI SANGRO

PROVINCIA DELL'AQUILA

PROPOSTA DI:

## PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

### RAPPORTO PRELIMINARE

di cui all'Art. 12 del D.lgs. 152/06

Ell. n.°

# 05

SCALA: 1:5.000

PROG. n°: 19.05

NOTE :

ADOTTATO IL:  
DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE n.

APPROVATO IL:  
DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE n.

DATA:

IL PROGETTISTA  
Arch. Domenico ODORISIO

IL SINDACO

IL RESONSABILE UFFICIO URBANISTICO

# INDICE

<b>1</b>	<b>INTRODUZIONE .....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>AREA INTERESSATA DAL PIANO .....</b>	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>AUTORITA' DI COMPETENZA COINVOLTE .....</b>	<b>9</b>
<b>5</b>	<b>PROCEDURE DI CONSULTAZIONE .....</b>	<b>11</b>
<b>6</b>	<b>DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE AZIONI DI PIANO .....</b>	<b>12</b>
<b>7</b>	<b>INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SENSIBILI E DEGLI ELEMENTI DI CRITICITA' .....</b>	<b>14</b>
<b>8</b>	<b>DESCRIZIONE PRESUMIBILI IMPATTI DOVUTI AL PIANO .....</b>	<b>16</b>
<b>9</b>	<b>SINTESI DELLE MOTIVAZIONI.....</b>	<b>17</b>

## 1 INTRODUZIONE

La Valutazione Ambientale Strategica è definita nei principi, nei contenuti e nelle modalità di attuazione dalla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. E' stata recepita a livello nazionale dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale e successivamente corretta e integrata mediante il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", riguarda i piani e i programmi e ha lo scopo di garantire che siano presi in considerazione gli effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei suddetti piani e programmi.

La Regione Abruzzo disciplina l'articolazione del processo di Valutazione Ambientale Strategica mediante la Legge Regionale 9 agosto 2006, n. 27 "Disposizioni in materia ambientale" e successive integrazioni.

Per sua natura, il Piano di classificazione acustica di Castel Di Sangro, non rientra tra gli elaborati elencati al citato comma 2 dell'art. 6 D.Lgs. 4/2008 e pertanto deve essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità, grazie alla quale sarà stabilito se il piano dovrà o meno essere sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica.

Il presente Rapporto Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità ha lo scopo di fornire all'Autorità competente che deve esprimere il parere di verifica, le informazioni necessarie alla decisione di sottoporre o meno il Piano di Classificazione acustica del Comune di Castel Di Sangro a VAS.

Per la redazione del rapporto preliminare è stato seguito l'indice del documento fornito dalla Regione Abruzzo sul proprio sito internet [www.regione.abruzzo.it](http://www.regione.abruzzo.it) denominato "*Esempio di Indice di Rapporto Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità*" che prevede:

### *1. Introduzione*

Descrizione delle finalità del rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS del Piano/Programma, rif. normativi etc..

*2. Definizione Autorità con Competenza Ambientale (ACA) coinvolte e procedura di consultazione* Viene definito l'elenco delle autorità con competenze ambientali da consultare, che possono essere interessate dagli effetti ambientali potenzialmente indotti dall'attuazione del Piano/Programma, e la procedura che verrà utilizzata per le consultazioni (tempistica e modalità di consultazione ↓ e-mail, pubblicazione su quotidiani ecc...).

### *3. Descrizione degli Obiettivi, strategie e azioni del Piano/Programma*

Descrizione delle caratteristiche del Piano/Programma con l'indicazione degli obiettivi/azioni, contesto di riferimento ed del iter attuativo, tenendo conto, in particolare, degli elementi previsti dall'Allegato I, punto 1, del D.Lgs 152/06 che nella fattispecie prevede "l'illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi".

### *4. Individuazione delle aree sensibili ed elementi di criticità*

In questa fase vengono sintetizzate le tendenze rilevanti, le sensibilità e le criticità circa lo stato delle diverse componenti ambientali in atto nel territorio interessato dal Piano/Programma.

### *5. Descrizione Presumibili Impatti Piano/Programma*

In questa fase si procede ad una prima analisi degli effetti che l'attuazione del Piano/Programma potrebbe comportare e alla identificazione delle aree che potrebbero esserne interessate, tenendo conto, in particolare, degli elementi previsti dall'Allegato I, punto 2, del D.Lgs 152/06 e s. m. i.

### *6. Sintesi delle motivazioni*

Sintesi delle motivazioni di cui ai punti precedenti che portano ad esprimere il parere di assoggettabilità o meno a VAS.

### *7. Parere di assoggettabilità a VAS.*

## 2 **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

La classificazione acustica dei territori comunali è stata inizialmente prevista dall'art. 2 del D.P.C.M. 1 marzo 1991, "Limiti massimi di esposizione al rumore degli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno". Il decreto stabiliva che il territorio comunale dovesse essere suddiviso in zone acusticamente omogenee, secondo sei classi, per ciascuna delle quali venivano fissati i limiti massimi ammissibili del livello equivalente di intensità sonora. Dopo l'annullamento da parte della Corte Costituzionale di alcune parti del DPCM 1.3.91 che imponevano attività a Comuni e Regioni e che si riferivano al collegamento tra zonizzazione, limiti, piani di risanamento e piani regionali, è stata approvata dal Parlamento la legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

In tale legge sono fissate le finalità, sono definiti i concetti fondamentali (inquinamento acustico, sorgenti sonore fisse e mobili, valori limite di emissione, di immissione, di attenzione, di qualità) e sono stabilite le competenze di Stato, Regioni, Province e Comuni, ribadendo che tra le competenze dei Comuni figura la classificazione acustica del territorio comunale. Ovviamente, trattandosi di una legge quadro, essa fissa i principi generali, demandando gli aspetti particolari ed applicativi a leggi, decreti e regolamenti di attuazione.

In particolare era prevista da parte dello Stato l'emanazione dei decreti attuativi relativi a:

- Valori limite di emissione, immissione, attenzione e qualità;
- Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento da rumore;
- Criteri per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore nelle infrastrutture stradali;
- Requisiti acustici delle sorgenti interne agli edifici e requisiti acustici passivi degli edifici;
- Norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture ferroviarie;

- Modalità per il contenimento e l'abbattimento del rumore prodotto dagli aeromobili civili nelle attività aeroportuali;
- Requisiti per il riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica;
- Requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante. A tutt'oggi risultano emanati:
  - Decreto Ministero dell'Ambiente, 11 dicembre 1996, "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo";
  - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 18 settembre 1997, "Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante". La sua entrata in vigore, per la parte relativa all'acquisto della strumentazione, è stata prorogata di sei mesi dal D.P.C.M. 19.12.97. Questo é stato quindi abrogato dalle disposizioni dell'Art. 8 del D.P.C.M. 16.4.99 n. 215;
  - Decreto Ministero dell'Ambiente, 31 ottobre 1997, "Metodologia di misura del rumore aeroportuale";
  - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 14 novembre 1997, "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
  - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 5 dicembre 1997, "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";
  - Decreto del Presidente della Repubblica, 11 dicembre 1997, n. 496, "Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili";
  - Decreto Ministero dell'Ambiente, 16 marzo 1998, "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento da rumore";
  - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 31 marzo 1998 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio della attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
  - Decreto del Presidente della Repubblica, 18 novembre 1998, n. 459,

“Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”;

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 16 aprile 1999, n. 215, “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”;

- Decreto del Ministero dell’Ambiente, 20 maggio 1999, “Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico”;

- Decreto del Presidente della Repubblica, 9 novembre 1999, n. 476, “Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, concernente il divieto di voli notturni”;

- Decreto del Ministero dell’Ambiente, 3 dicembre 1999, “Procedure antirumore e zone di rispetto degli aeroporti”;

- Decreto del Ministero dell’Ambiente, 29 novembre 2000, “Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore”;

- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, 23 novembre 2001, “Modifiche all’allegato 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2000 --□ Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore”;

- Decreto del Presidente della Repubblica, 30 marzo 2004, n. 142 (G.U. 1 giugno 2004 n. 127), “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare”.

Per quanto riguarda i piani di classificazione e di risanamento acustico, la Legge Quadro 447/95 prevede anche che i criteri, in base ai quali i Comuni debbano procedere, vengano stabiliti con apposite leggi regionali. Inoltre alle Regioni è anche

demandato il compito di definire, sulla base delle proposte pervenute e delle disponibilità finanziarie assegnate dallo Stato, un piano triennale di intervento con le relative priorità.

La Regione Abruzzo ha emanato la Determina Dirigenziale n. DF2/188 del 17.11.2004 – “CRITERI TECNICI UTILI ALLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO” (B.U.R.A.

Regione Abruzzo n.6 del 28/01/2005) e recentemente la Legge n. 23 del 17.07.2007 “Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico nell’ambiente esterno ed abitativo”, e D.G.R. N. 770/2011.

### **3 AREA INTERESSATA DAL PIANO**

L'area interessata dal Piano di classificazione acustica è il Comune di Castel Di Sangro in Provincia dell'Aquila, con una superficie di 84,05 kmq.

Il territorio comunale è articolato con il centro capoluogo che ospita il maggior numero di residenti e le due frazioni Roccacinquemiglia e Pontone .

I comuni confinanti con il comune di Castel Di Sangro sono:

Montenero Val Cocchiara (IS),

Rionero Sannitico (IS),

Rivisondoli (AQ),

Roccaraso (AQ),

San Pietro Avellana (IS),

Scontrone (AQ),

Vastogirardi (IS).

#### **4 AUTORITA' DI COMPETENZA COINVOLTE**

Le Autorità con Competenza Ambientale (ACA) coinvolte per l'acquisizione del parere di assoggettabilità individuate sono le seguenti:

1. Regione Abruzzo – DRG – Direzione Generale della Regione, anche ai sensi e gli effetti dell'art. 3, comma 1, della L.R. 23/2007;
2. Regione Abruzzo – DPA – Dipartimento Presidenza, anche ai sensi e gli effetti dell'art. 3, comma 1, della L.R. 23/2007;
3. Regione Abruzzo – DPC – Dipartimento Territorio - Ambiente, anche ai sensi e gli effetti dell'art. 3, comma 1, della L.R. 23/2007;
4. Regione Abruzzo – DPD – Dipartimento Agricoltura, anche ai sensi e gli effetti dell'art. 3, comma 1, della L.R. 23/2007;
5. Regione Abruzzo – DPE – Dipartimento Infrastrutture e trasporti, anche ai sensi e gli effetti dell'art. 3, comma 1, della L.R. 23/2007;
6. Regione Abruzzo – DPH – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio, anche ai sensi e gli effetti dell'art. 3, comma 1, della L.R. 23/2007;
7. Provincia dell'Aquila, anche ai sensi e gli effetti dell'art. 3, comma 1, della L.R. 23/2007;
8. ARTA Abruzzo – Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente;
9. ASL 1 Abruzzo;

10. Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell'Abruzzo (SABAP);
11. Autorità dei Bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo e del bacino interregionale del fiume Sangro;
12. Comando Regionale Carabinieri Forestale;
13. Comando Provinciale Carabinieri Forestale – L'Aquila.

## 5 PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Di seguito si fornisce una sintesi del processo di verifica di assoggettabilità, nel caso specifico del Piano di Classificazione acustica del Comune di Castel Di Sangro.

- Il Comune di Castel Di Sangro è l'Autorità procedente e l'Autorità proponente cioè il soggetto che elabora il piano programmatico soggetto alle disposizioni del presente decreto, e quindi soggetto che, più di ogni altro, è in condizione di identificare i potenziali impatti sull'ambiente derivanti dalle azioni del piano dallo stesso predisposto.
- Il Comune di Castel Di Sangro redige il rapporto preliminare di cui all'art. 12 del D.lgs 152/06 così come modificato dal D.Lgs 4/08 (Rapporto di verifica di assoggettabilità screening);
- Il Comune di Castel Di Sangro trasmette ai soggetti competenti in materia ambientale, il rapporto preliminare per acquisirne il parere (art. 12 comma 2)
- Il Comune di Castel Di Sangro riceve, entro 30 giorni, il parere dei soggetti competenti in materia ambientale consultati e li trasmette alla Regione Abruzzo per la verifica di competenza (art. 12 comma 2)
- Il Comune di Castel Di Sangro verifica, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, se il piano-programma possa avere impatti significativi sull'ambiente;
- Il Comune di Castel di Sangro esprime il proprio parere sull'assoggettabilità o meno della proposta di Piano di Zonizzazione Acustico del Comune di Castel Di Sangro alla valutazione ambientale strategica nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 6 (art. 11 comma 2).
- Il Comune di Castel Di Sangro emette, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro 90gg da quando gli è stato trasmesso il documento preliminare, il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il Piano di Zonizzazione Acustico del Comune dalla VAS e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni (art. 12 comma 4);
- Il Comune di Castel Di Sangro pubblica il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni (art. 12 comma 5).

- Contestualmente all'iter appena descritto verrà pubblicata la procedura sui media.

## **6 DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE AZIONI DI PIANO**

Il Piano di Classificazione Acustica del comune di Castel Di Sangro è stato redatto sulla base delle indicazioni fornite dalle linee guida regionali, di tale redazione si è occupato il sottoscritto Arch. Odorisio Domenico, iscritto all'Ordine degli Architetti di Chieti al n°1104, abilitato al ruolo di Tecnico Competente in Acustica Ambientale con frequenza del corso biennale organizzato dalla scuola Emas Abruzzo in collaborazione con Arta Abruzzo e con superamento dell'esame finale, iscritto all'elenco nazionale ENTECA ed all'elenco regionale al numero 329 con determina dirigenziale 13/205 del 04/10/2013 della Regione Abruzzo.

Gli obiettivi principali del Piano sono:

1. redazione di un quadro conoscitivo preliminare;
2. analisi e zonizzazione dello stato di fatto;
3. analisi previsionale del territorio e zonizzazione dello stato di progetto;
4. confronto e sintesi tra fase 2 e fase 3: zonizzazione definitiva.

Gli obiettivi del Piano saranno realizzati mediante le seguenti azioni:

- La fase 1 “redazione di un quadro conoscitivo preliminare” è stata esaurita nell'apposita Relazione Tecnica.
- La fase 2 “analisi e zonizzazione dello stato di fatto” è stata realizzata mediante l'effettuazione di una bozza di zonizzazione sulla base di criteri il più possibile oggettivi, che tengano conto delle destinazioni d'uso effettive e prevalenti del territorio, nella analisi critica della zonizzazione così redatta, nel suo coordinamento con gli strumenti urbanistici vigenti, nell'inserimento di fasce di pertinenza per gli assi stradali e ferroviari, nell'eliminazione di eventuali incongruenze, nella verifica della possibilità di aggregazione in aree omogenee.
- La fase 3 “analisi previsionale del territorio e zonizzazione dello stato di progetto”, è stata realizzata mediante l'analisi delle varianti degli strumenti urbanistici comunali.
- La fase 4 “confronto e sintesi tra fase 2 e fase 3: zonizzazione definitiva” è

consistita nella sintesi delle indicazioni tratte dalla zonizzazione dello stato di fatto e dello stato di progetto.

Alla base della Classificazione Acustica del territorio, vi è l'individuazione delle Unità Territoriali di Riferimento (U.T.R.), sulle quali sono state effettuate le necessarie analisi e valutazioni di tipo socio-economiche. Pertanto, in accordo con quanto affermato nelle Linee guida della Regione Abruzzo, la classificazione acustica del territorio, fornendo il quadro di riferimento per i valori limite del rumore ambientale, consente:

- di verificare se gli impianti, le infrastrutture e tutte le altre sorgenti sonore già esistenti nel territorio, provocano un superamento dei limiti di zona;
- di impostare le necessarie strategie di bonifica mediante i piani di risanamento acustico;
- di fornire, già in fase di progettazione, indicazioni sulle caratteristiche di emissione acustica di nuovi impianti, infrastrutture etc.;
- di orientare le scelte urbanistiche sulle aree di nuova urbanizzazione, tenendo conto anche del parametro costituito dal clima acustico.

<b>CLASSE I - aree particolarmente protette:</b> rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale:</b> rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>CLASSE III - aree di tipo misto:</b> rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media intensità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>CLASSE IV - aree di intensa attività umana:</b> rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>CLASSE V - aree prevalentemente industriali:</b> rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>CLASSE VI - aree esclusivamente industriali:</b> rientrano in questa classe le aree esclusivamente
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 7 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SENSIBILI E DEGLI ELEMENTI DI CRITICITA'

Bisogna premettere che l'applicazione di un corretto ed idoneo Piano di Classificazione Acustica porta alla tutela di ambiti sensibili, generando di conseguenza effetti ambientali positivi. Detto questo, nella seguente tabella è evidenziato il grado di vulnerabilità rispetto al rumore delle varie componenti ambientali, ecosistemiche ed antropiche che vengono generalmente prese in considerazione in fase di VAS.

*Tabella 1. - = impatto irrilevante, X = impatto lieve, XX = impatto consistente*

<b>INDICATORI</b>	<b>VULNERABILITA' RISPETTO AL RUMORE</b>
Fauna selvatica	XX
Vegetazione	-
Paesaggio	X
Uso del suolo	-
Clima	-
Qualità dell'aria	-
Qualità delle acque	-
Suolo	-
Salute pubblica	XX
Rifiuti	-
Ambiente urbano	XX
Mobilità	-

Dalla tabella 1 si può notare che il rumore andrebbe ad impattare principalmente

- sulla fauna selvatica, che risente particolarmente del disturbo acustico;
- sul paesaggio, in termini di fruibilità e di riduzione della funzionalità ecosistemica (il

rumore prodotte dal traffico veicolare ad esempio enfatizza la frammentazione ecosistemica causata dalle infrastrutture viarie);

- sulla salute pubblica in quanto sono ampiamente documentati gli effetti negativi del rumore sulla salute dell'uomo;
- ambiente urbano in cui l'eccessivo rumore abbassa sensibilmente la qualità della vita.

Da questa prima indagine speditiva è possibile individuare le aree a maggiore criticità all'interno del territorio comunale di Castel Di Sangro.

Per le componenti naturali dovrebbero essere salvaguardate le aree protette (Parchi, Riserve ecc.), i SIC e le ZPS (Dir. 92/43/CEE "Habitat") presenti all'interno del comune di Castel Di Sangro.

Tali aree, nelle quali la quiete rappresenta un elemento base per la loro utilizzazione, sono state identificate dal Piano in Classe Acustica I. Per la individuazione di tali aree si è fatto essenzialmente riferimento alle indicazioni delle linee guida regionali.

## **8 DESCRIZIONE PRESUMIBILI IMPATTI DOVUTI AL PIANO**

Nel quadro normativo delineato dalla Legge 447/95 e dai decreti conseguenti, la classificazione in zone acusticamente omogenee risulta essere un atto tecnico-politico complesso e con rilevanti implicazioni. Infatti essa disciplina l'uso del territorio tenendo conto del parametro ambientale connesso con l'impatto acustico delle attività svolte; di tale parametro devono tenere conto gli strumenti urbanistici (piani regolatori, piani dei trasporti, piani urbani del traffico ecc.). Obiettivi principali di tale attività di governo del territorio è quello di renderlo meno vulnerabile ai fattori di rumorosità ambientale, mediante la prevenzione del deterioramento delle zone non inquinate, con particolare riguardo alle nuove aree di urbanizzazione, ed il risanamento delle zone ad elevato inquinamento acustico.

Di conseguenza il Piano non ha impatti sull'ambiente in quanto ha lo scopo principale di tutelare le zone del territorio sensibili al rumore disciplinando e limitando le emissioni acustiche.

## 9 SINTESI DELLE MOTIVAZIONI

Le finalità del Piano di Classificazione Acustica non determinano un impatto significativo sull'ambiente, anzi, porta alla tutela di ambiti sensibili, generando di conseguenza effetti positivi sull'ambiente urbano e naturale. Il Piano, infatti, nasce come strumento utile a verificare se gli impianti, le infrastrutture e tutte le altre sorgenti sonore già esistenti nel territorio, provocano un superamento dei limiti di zona, ad impostare le necessarie strategie di bonifica mediante i piani di risanamento acustico, di fornire, già in fase di progettazione, a fornire indicazioni sulle caratteristiche di emissione acustica di nuovi impianti, infrastrutture etc. e infine ad orientare le scelte urbanistiche sulle aree di nuova urbanizzazione, tenendo conto anche del parametro costituito dal clima acustico. **Per tali motivi si ritiene che il Piano di Classificazione Acustica non necessita di essere assoggettato alla Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 4/2008.**